



Comune di Breggia

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

MM no. 09/2015
Ris.Mun. 686/2015

Breggia, 6 agosto 2015

MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE IL NUOVO INSERIMENTO, L'ABOLIZIONE, LA MODIFICA DI ALCUNI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE DI BREGGIA

Signor Presidente,
Signore/i Consiglieri,

il 6 ottobre 2010 è stato approvato dal Legislativo comunale il nuovo Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile del neocostituito Comune di Breggia. Lo stesso è poi stato ratificato dal Dipartimento delle Istituzioni in data 10 gennaio 2011.

L'entrata in vigore del Regolamento ha espletato i suoi effetti dal 1° gennaio 2011.

Il nuovo Regolamento è scaturito dal lavoro preliminare di una Commissione intercomunale ed era stato condiviso in linea di principio dai Municipi degli ex Comuni, sentito il parere della Sezione Enti Locali.

Ad aggregazione avvenuta il nuovo Regolamento è poi stato approvato dopo aver seguito il necessario e abituale iter procedurale (Esecutivo, Commissioni, Legislativo e SEL).

A oltre cinque anni dalla sua applicazione ed in considerazione delle esperienze sin qui maturate, sono emersi alcuni elementi che giustificano e rendono opportuna la modifica di alcuni articoli, al fine di poter ottimizzare al meglio la gestione dell'Azienda.

Le modifiche da apportare sono sostanzialmente così suddivise:

- 1) modifiche e aggiunte suggerite dalla SEL al momento dell'approvazione dell'attuale Regolamento,
- 2) modifiche e aggiunte proposte dalla nostra Azienda, subentrate e rese necessarie in fase di applicazione del Regolamento.

Gli articoli interessati dai cambiamenti sono stati ripresi integralmente nel presente MM.

1) Modifiche ed aggiunte suggerite dalla SEL

Art. 8 bis Contabilità dell'Azienda

		Nuovo articolo	La contabilità è allestita secondo il modello armonizzato, completamente separata da quella del Comune (art. 151 ss LOC)
--	--	----------------	---

Motivazione:

precedentemente non veniva citato il modello contabile dell'Azienda.

Art. 8 ter Risultati d'esercizio

		Nuovo articolo	L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio. La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.
--	--	----------------	--

Municipio
T: +41 91 695 20 20
F: +41 91 695 20 29
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici
lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico
Sede Caneggio
T: +41 91 695 20 25
F: +41 91 684 11 25
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio
lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

Motivazione:

la destinazione dell'utile è sancita dall'art.4 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).

Art. 18 Limitazione o sospensione della fornitura

Articolo iniziale	<p>Gli organi dell'Azienda possono limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none">forza maggioredisturbi d'eserciziocarenza d'acqualavori di manutenzione, riparazione o di ampliamento degli impianti. <p>L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'abbonato dai suoi obblighi verso l'Azienda se non vi è colpa propria.</p> <p>Le limitazioni e le interruzioni prevedibili, vengono portate per tempo a conoscenza degli abbonati.</p> <p>Qualora l'abbonato ritenesse di aver subito un danno imputabile all'Azienda dovrà notificare immediatamente le sue pretese di risarcimento.</p>	Nuovo testo	<p>Gli organi dell'Azienda possono limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none">forza maggioredisturbi d'eserciziocarenza d'acqualavori di manutenzione, riparazione o di ampliamento degli impianti. <p>L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni. Di principio non assume nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'abbonato dai suoi obblighi verso l'Azienda se non vi è colpa propria.</p> <p>Ogni caso verrà valutato e, con riguardo al diritto concretamente applicabile, l'autorità competente si pronuncerà in merito ad una richiesta di risarcimento dei danni promossa contro l'ente pubblico.</p> <p>Le limitazioni e le interruzioni prevedibili, vengono portate per tempo a conoscenza degli abbonati.</p> <p>Qualora l'abbonato ritenesse di aver subito un danno imputabile all'Azienda dovrà notificare immediatamente le sue pretese di risarcimento.</p>
--------------------------	--	--------------------	---

Art. 20 Fornitura d'acqua per scopi speciali

Articolo iniziale	<p>Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione di lotta antincendio (Sprinker od altri), di irrigazione, di rubinetti agricoli necessitano di speciale autorizzazione.</p> <p>L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni. Le piscine devono essere munite, previa autorizzazione del Municipio, di impianto per la rigenerazione dell'acqua. Le richieste potranno essere rifiutate o limitate se motivi tecnici non permettono la fornitura richiesta.</p>	Nuovo testo	<p>Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione di lotta antincendio (Sprinker od altri), di irrigazione, di rubinetti agricoli necessitano di speciale autorizzazione.</p> <p>La rispettiva tassa è indicata all'articolo 60 del presente Regolamento.</p> <p>L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni. Le piscine devono essere munite, previa autorizzazione del Municipio, di impianto per la rigenerazione dell'acqua. Le richieste potranno essere rifiutate o limitate se motivi tecnici non permettono la fornitura richiesta.</p>
--------------------------	---	--------------------	--

Motivazione:

come da considerazioni SEL.

Art. 31 Domanda di allacciamento

<p>Articolo iniziale</p>	<p>Sono soggette a domanda di allacciamento</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ le nuove costruzioni ▶ i rifacimenti, le riattazioni totali di costruzioni e la trasformazione di rustici o altro ▶ la posa di rubinetti agricoli ▶ le conversioni di allacciamenti agricoli in abitativi o altro. <p>Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata una domanda corredata dai relativi piani di esecuzione e firmata dal proprietario del fondo.</p> <p>La concessione dell' autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente Regolamento ed alle condizioni tariffarie e di allacciamento stabilite dal Municipio. L'allacciamento può essere eseguito unicamente dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione. L'Azienda renderà operativo l'allacciamento solo dopo il pagamento della tassa di cui all'art. 58 del presente Regolamento. L'Azienda può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni cantonali e federali ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA, oppure se l'istante non rispetta altre condizioni dell'autorizzazione. Valgono pure le osservazioni espresse all'art. 18.</p> <p>Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'Azienda la quale rilascerà la relativa autorizzazione. L'Azienda, può accordare autorizzazioni di allacciamenti anche per proprietà situate fuori dalla giurisdizione comunale, previo accordo del Comune confinante.</p>	<p>Nuovo testo</p>	<p>Sono soggette a domanda di allacciamento</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ le nuove costruzioni ▶ i rifacimenti, le riattazioni totali di costruzioni e la trasformazione di rustici o altro ▶ la posa di rubinetti agricoli ▶ le conversioni di allacciamenti agricoli in abitativi o altro. <p>Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata una domanda corredata dai relativi piani di esecuzione e firmata dal proprietario del fondo.</p> <p>La concessione dell'autorizzazione di allacciamento di principio è garantita ma è comunque soggetta alle disposizioni del presente Regolamento ed alle condizioni tariffarie e di allacciamento stabilite dal Municipio. L'allacciamento può essere eseguito unicamente dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione. L'Azienda renderà operativo l'allacciamento solo dopo il pagamento della tassa di cui all'art. 58 del presente regolamento. L'Azienda può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni cantonali e federali ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA, oppure se l'istante non rispetta altre condizioni dell'autorizzazione. Valgono pure le osservazioni espresse all'art. 18. Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'Azienda la quale rilascerà la relativa autorizzazione. L'Azienda, può accordare autorizzazioni di allacciamenti anche per proprietà situate fuori dalla giurisdizione comunale, previo accordo del Comune confinante.</p>
--------------------------	---	--------------------	---

Motivazione:

ottimizzazione articolo suggerita dalla SEL

Art. 44 Pericolo di gelo

<p>Articolo iniziale</p>	<p>Nel periodo invernale, in caso di insufficiente isolazione o per mancato utilizzo, le condotte devono essere svuotate. E' vietato lasciare defluire l'acqua per evitare danni dovuti al gelo.</p>	<p>Nuovo testo</p>	<p>Nel periodo invernale, in caso di insufficiente isolazione o per mancato utilizzo, le condotte devono essere svuotate. E' vietato lasciare defluire l'acqua per evitare danni dovuti al gelo.</p> <p>Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si</p>
--------------------------	--	--------------------	--

			assume ogni spesa che ne dovesse derivare.
--	--	--	---

Motivazione:

si ritiene opportuno sottolineare come la riparazione di eventuali danni a condotte esposte al gelo sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 59 Determinazione delle tasse di utilizzazione

Articolo iniziale		Nuovo testo																																																																													
	<p>Ogni allacciamento determina l'inizio di un'utilizzazione. La tassa di utilizzazione è dovuta anche in assenza di consumo, ed è suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ tassa base ▶ tassa noleggio contatore ▶ tassa consumo effettivo <p>La determinazione delle tasse sono di competenza del Municipio. Esse sono fissate mediante ordinanza municipale, tenendo conto dei valori minimi e massimi stabiliti dal Regolamento.</p> <p>Rotture di tubazioni o qualunque perdita in generale dopo il contatore sia per negligenza dell'abbonato sia per caso fortuito, non danno diritto a riduzioni di tassa. Il proprietario non può in nessun caso imporre ai propri conduttori o affittuari, per il consumo d'acqua potabile, un prezzo superiore all'importo della tassa da lui pagata all'Azienda.</p> <p>Tassa base</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">minimo</th> <th style="text-align: center;">massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ Servizi comunali</td> <td style="text-align: right;">CHF 0.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 100.--</td> </tr> <tr> <td>▶ Economia domestica</td> <td style="text-align: right;">CHF 50.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 200.--</td> </tr> <tr> <td>▶ Abitazioni secondarie, costruzioni accessorie e rustici</td> <td style="text-align: right;">CHF 150.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 300.--</td> </tr> <tr> <td>▶ Attività artigianale e Commerciale</td> <td style="text-align: right;">CHF 200.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 400.--</td> </tr> <tr> <td>▶ Attività agricola</td> <td style="text-align: right;">CHF 25.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 200.--</td> </tr> <tr> <td>▶ Enti pubblici e impianti sportivi</td> <td style="text-align: right;">CHF 150.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 300.--</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tassa noleggio contatore</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">minimo</th> <th style="text-align: center;">massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Per ogni contatore di proprietà dell'Azienda l'abbonato paga una tassa annua di noleggio</td> <td style="text-align: right;">CHF 30.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 50.--</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tassa di consumo effettivo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Minimo</th> <th style="text-align: center;">massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ servizi comunali</td> <td style="text-align: right;">CHF 0.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 1.--</td> </tr> <tr> <td>▶ indistintamente per tutti gli altri contatori</td> <td style="text-align: right;">CHF 1.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 3.--</td> </tr> <tr> <td>▶ agricoltori</td> <td style="text-align: right;">CHF 0.50</td> <td style="text-align: right;">CHF 3.--</td> </tr> </tbody> </table> <p>▶ per Muggio, Scudellate e Roncapiano tassa per singoli rubinetti, disposizione transitoria fino alla posa dei contatori CHF 15.--</p>		minimo	massimo	▶ Servizi comunali	CHF 0.--	CHF 100.--	▶ Economia domestica	CHF 50.--	CHF 200.--	▶ Abitazioni secondarie, costruzioni accessorie e rustici	CHF 150.--	CHF 300.--	▶ Attività artigianale e Commerciale	CHF 200.--	CHF 400.--	▶ Attività agricola	CHF 25.--	CHF 200.--	▶ Enti pubblici e impianti sportivi	CHF 150.--	CHF 300.--		minimo	massimo	Per ogni contatore di proprietà dell'Azienda l'abbonato paga una tassa annua di noleggio	CHF 30.--	CHF 50.--		Minimo	massimo	▶ servizi comunali	CHF 0.--	CHF 1.--	▶ indistintamente per tutti gli altri contatori	CHF 1.--	CHF 3.--	▶ agricoltori	CHF 0.50	CHF 3.--		<p>Ogni allacciamento determina l'inizio di un'utilizzazione. La tassa di utilizzazione è dovuta anche in assenza di consumo, ed è suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ tassa base ▶ tassa noleggio contatore ▶ tassa consumo effettivo <p>La determinazione delle tasse sono di competenza del Municipio. Esse sono fissate mediante ordinanza municipale, tenendo conto dei valori minimi e massimi stabiliti dal Regolamento.</p> <p>Rotture di tubazioni o qualunque perdita in generale dopo il contatore sia per negligenza dell'abbonato sia per caso fortuito, non danno diritto a riduzioni di tassa. Il proprietario non può in nessun caso imporre ai propri conduttori o affittuari, per il consumo d'acqua potabile, un prezzo superiore all'importo della tassa da lui pagata all'Azienda.</p> <p>Tassa base</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">minimo</th> <th style="text-align: center;">massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ Servizi comunali</td> <td style="text-align: right;">CHF 0.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 100.--</td> </tr> <tr> <td>▶ Economia domestica, Abitazioni secondarie, costruzioni accessorie, rustici</td> <td style="text-align: right;">CHF 50.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 200.--</td> </tr> <tr> <td>▶ Attività artigianale, commerciale</td> <td style="text-align: right;">CHF 200.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 400.--</td> </tr> <tr> <td>▶ Attività agricola (per singola azienda)</td> <td style="text-align: right;">CHF 25.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 200.--</td> </tr> <tr> <td>▶ Enti pubblici e impianti sportivi</td> <td style="text-align: right;">CHF 150.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 300.--</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tassa noleggio contatore</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">minimo</th> <th style="text-align: center;">massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Per ogni contatore di proprietà dell'Azienda l'abbonato paga una tassa annua di noleggio</td> <td style="text-align: right;">CHF 30.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 50.--</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tassa di consumo effettivo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">minimo</th> <th style="text-align: center;">massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ servizi comunali</td> <td style="text-align: right;">CHF 0.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 1.--</td> </tr> <tr> <td>▶ indistintamente per tutti gli altri contatori</td> <td style="text-align: right;">CHF 1.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 3.--</td> </tr> <tr> <td>▶ agricoltori</td> <td style="text-align: right;">CHF 0.50</td> <td style="text-align: right;">CHF 3.--</td> </tr> </tbody> </table>		minimo	massimo	▶ Servizi comunali	CHF 0.--	CHF 100.--	▶ Economia domestica, Abitazioni secondarie, costruzioni accessorie, rustici	CHF 50.--	CHF 200.--	▶ Attività artigianale, commerciale	CHF 200.--	CHF 400.--	▶ Attività agricola (per singola azienda)	CHF 25.--	CHF 200.--	▶ Enti pubblici e impianti sportivi	CHF 150.--	CHF 300.--		minimo	massimo	Per ogni contatore di proprietà dell'Azienda l'abbonato paga una tassa annua di noleggio	CHF 30.--	CHF 50.--		minimo	massimo	▶ servizi comunali	CHF 0.--	CHF 1.--	▶ indistintamente per tutti gli altri contatori	CHF 1.--	CHF 3.--	▶ agricoltori	CHF 0.50	CHF 3.--	
	minimo	massimo																																																																													
▶ Servizi comunali	CHF 0.--	CHF 100.--																																																																													
▶ Economia domestica	CHF 50.--	CHF 200.--																																																																													
▶ Abitazioni secondarie, costruzioni accessorie e rustici	CHF 150.--	CHF 300.--																																																																													
▶ Attività artigianale e Commerciale	CHF 200.--	CHF 400.--																																																																													
▶ Attività agricola	CHF 25.--	CHF 200.--																																																																													
▶ Enti pubblici e impianti sportivi	CHF 150.--	CHF 300.--																																																																													
	minimo	massimo																																																																													
Per ogni contatore di proprietà dell'Azienda l'abbonato paga una tassa annua di noleggio	CHF 30.--	CHF 50.--																																																																													
	Minimo	massimo																																																																													
▶ servizi comunali	CHF 0.--	CHF 1.--																																																																													
▶ indistintamente per tutti gli altri contatori	CHF 1.--	CHF 3.--																																																																													
▶ agricoltori	CHF 0.50	CHF 3.--																																																																													
	minimo	massimo																																																																													
▶ Servizi comunali	CHF 0.--	CHF 100.--																																																																													
▶ Economia domestica, Abitazioni secondarie, costruzioni accessorie, rustici	CHF 50.--	CHF 200.--																																																																													
▶ Attività artigianale, commerciale	CHF 200.--	CHF 400.--																																																																													
▶ Attività agricola (per singola azienda)	CHF 25.--	CHF 200.--																																																																													
▶ Enti pubblici e impianti sportivi	CHF 150.--	CHF 300.--																																																																													
	minimo	massimo																																																																													
Per ogni contatore di proprietà dell'Azienda l'abbonato paga una tassa annua di noleggio	CHF 30.--	CHF 50.--																																																																													
	minimo	massimo																																																																													
▶ servizi comunali	CHF 0.--	CHF 1.--																																																																													
▶ indistintamente per tutti gli altri contatori	CHF 1.--	CHF 3.--																																																																													
▶ agricoltori	CHF 0.50	CHF 3.--																																																																													

Motivazione:

1. in considerazione della necessità di garantire parità di trattamento, le economie domestiche e le residenze secondarie devono avere gli stessi importi minimi e massimi per la tassa base.
2. in aggiunta al suggerimento della SEL l'AAP propone una tassa base unica per singola Azienda agricola, alla quale verranno poi fatturate le tasse di noleggio in base al numero effettivo di contatori.

La conformità del nostro territorio ha come conseguenza che alcune attività agricole di un singolo proprietario sono dislocate su più fronti.

Art. 65 Ordine di posa dei contatori

Articolo iniziale	Nelle frazioni di Muggio, Scudellate e Roncapiano entro il 30 giugno 2011 dovranno essere posati i contatori.	Articolo da abrogare	Abrogato
-------------------	---	----------------------	----------

Motivazione:

dopo il raggiungimento di questo obiettivo l'articolo non ha più motivo di esistere.

2) Modifiche suggerite dall'Azienda

Art. 6 bis Competenze delegate all'Ufficio Tecnico

		Nuovo Testo	Il Municipio è autorizzato a delegare all'Ufficio Tecnico competenze decisionali che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli. Contro le decisioni dell'Ufficio Tecnico è data facoltà di reclamo all'Azienda Acqua Potabile entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.
--	--	-------------	--

Motivazione:

con la realizzazione del comparto PCAI-VMU si rende necessario implementare la delega proposta per permettere una corretta ed immediata operatività dell'Azienda.

Art. 16 Pressione e qualità

Articolo iniziale	In linea generale l'acqua è fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'Azienda, garantita la potabilità dell'acqua, esclude a priori qualsiasi responsabilità quanto alla durezza, alla temperatura e alla regolarità di pressione d'erogazione della stessa.	Nuovo testo	In linea generale l'acqua è fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'Azienda, garantita la potabilità dell'acqua, esclude a priori qualsiasi responsabilità quanto alla durezza, alla temperatura e alla regolarità di pressione d'erogazione della stessa. L'Azienda non si assume responsabilità per eventuali colpi d'ariete. L'abbonato deve installare un riduttore di pressione ed è responsabile del suo buon funzionamento.
-------------------	--	-------------	--

Motivazione:

la modifica di questo articolo è stata suggerita dal nostro consulente.

Art. 20 Fornitura d'acqua per scopi speciali

Articolo Iniziale	Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione, di lotta antincendio (Sprinkler od altri), di irrigazione, di rubinetti agricoli necessitano di speciale autorizzazione. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni. Le piscine devono essere munite, previa approvazione del Municipio, di impianto per la rigenerazione dell'acqua. Le richieste potranno essere rifiutate o limitate se motivi tecnici non permettono la fornitura richiesta.	Nuovo testo	Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione, di lotta antincendio (Sprinkler od altri), di irrigazione, di rubinetti agricoli necessitano di speciale autorizzazione. La rispettiva tassa è indicata all'art. 60 del presente Regolamento. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni. Le piscine devono essere munite, previa approvazione del Municipio, di impianto per la rigenerazione dell'acqua. Le richieste potranno essere rifiutate o limitate se motivi tecnici non permettono la fornitura richiesta. L'Azienda si riserva il diritto pretendere l'installazione di un disgiuntore di rete al fine di evitare inquinamenti.
--------------------------	---	--------------------	--

Motivazione:

la modifica di questo articolo è stata suggerita dal nostro consulente.

Art. 30 Condizioni tecniche (CAPITOLO IV – Rete di distribuzione)

Articolo iniziale	Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione (saracinesca d'entrata con chiusino) installato il più vicino possibile alla rete di distribuzione e posato per quanto possibile, su area di dominio pubblico ma comunque su area di libero accesso al personale dell'Azienda.	Nuovo testo	Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione (saracinesca d'entrata con chiusino) installato il più vicino possibile alla rete di distribuzione e posato per quanto possibile, su area di dominio pubblico ma comunque su area di libero accesso al personale dell'Azienda. I costi di acquisto e posa sono a carico dell'abbonato. In caso di spostamento della saracinesca dovuta a migliorie della rete di distribuzione effettuate dall'Azienda, le spese sono a carico dell'Azienda stessa.
--------------------------	--	--------------------	---

Motivazione:

in parecchie occasioni sono subentrate discussioni in materia, pertanto si è ritenuto necessario riformulare in modo più completo l'articolo.

Art. 35 Manutenzione

Articolo iniziale	L'abbonato è tenuto ad avvisare immediatamente l'Azienda per le perdite di acqua che si verificassero sul proprio allacciamento . La manutenzione dalla diramazione dalla rete di distribuzione sino al contatore, è di competenza e a carico dell'abbonato. I lavori possono essere eseguiti solo dall'Azienda o da un concessionario autorizzato dalla stessa.	Nuovo Testo	L'abbonato è tenuto ad avvisare immediatamente l'Azienda per le perdite di acqua che si verificassero sul proprio allacciamento . La manutenzione dalla diramazione dalla rete di distribuzione sino al contatore, è di competenza e a carico dell'abbonato. I lavori devono essere autorizzati dall'Azienda ed essere eseguiti da un concessionario autorizzato dalla stessa. Se per lavori di manutenzione e/o miglioria si rende necessaria la chiusura di una strada, è fatto obbligo di avvisare l'Azienda in forma scritta 48 ore prima dell'inizio lavori tenendo in considerazione i fine settimana e i giorni festivi infrasettimanali. La domanda deve contenere giorno e ora di chiusura del cantiere.
-------------------	--	-------------	--

Motivazione:

l'Azienda sempre più spesso di trova in difficoltà nel poter mettere a disposizione il proprio personale per eseguire lavori di manutenzioni a favore dei privati. Per evitare disparità di trattamento si è optato per il rilascio della sola autorizzazione, mentre i lavori devono essere deliberati dal proprietario ad una Ditta del ramo.

Art. 47 Ubicazione (CAPITOLO VI – Contatori)

Articolo iniziale	L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente un posto necessario per la posa , al riparo dal gelo, dalle intemperie, dal ristagno dell'acqua ed in luogo facilmente accessibile. L'Azienda ha la facoltà di modificare l'ubicazione di vecchi contatori installati non rispettosi dei disposti del presente Regolamento. I responsabili dell'Azienda provvederanno alla piombatura del contatore.	Nuovo testo	L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mette a disposizione gratuitamente un posto necessario per la posa , al riparo dal gelo, dalle intemperie, dal ristagno dell'acqua ed in luogo facilmente accessibile. L'Azienda ha la facoltà di modificare l'ubicazione di vecchi contatori installati non rispettosi dei disposti del presente Regolamento. I responsabili dell'Azienda provvederanno alla piombatura del contatore. La posizione del contatore può anche essere prescritta dall'Azienda in presenza di allacciamenti di estrema lunghezza. In questo caso si rende necessaria la predisposizione di un armadietto o pozzetto a confine. Inoltre l'Azienda può in ogni momento chiedere lo spostamento del contatore, ad esempio quando si verificano ripetute trasgressioni alle operazioni di lettura o quando non viene concesso al personale dell'Azienda di accedere all'impianto privato.
-------------------	--	-------------	---

Motivazione:

la modifica di questo articolo è stata suggerita dal nostro consulente.

Art. 50 Sottocontatori

Articolo iniziale	Se l'abbonato desidera posare dei sottocontatori ne deve assumere le spese di acquisto, posa e manutenzione; le prescrizioni tecniche devono essere osservate. La lettura di questi contatori non compete all'Azienda.	Nuovo testo	<p>Per le fattorie è ammesso un solo allacciamento ma è fatto obbligo della posa di due contatori, uno per l'economia domestica e l'altro per l'attività agricola.</p> <p>Se l'abbonato desidera posare dei sottocontatori ne deve assumere le spese di acquisto, posa e manutenzione; le prescrizioni tecniche devono essere osservate. La lettura di questi contatori non compete all'Azienda.</p>
-------------------	--	-------------	---

Art. 58 Tassa di allacciamento

Articolo iniziale	<p>Per ogni allacciamento richiesto ed autorizzato secondo l'art 31 del presente Regolamento, i proprietari sono tenuti al versamento di una tassa di allacciamento:</p> <p>> tassa unica al mc. Sul volume SIA della costruzione da un minimo di CHF 1. 50 ad un massimo di CHF 3.--.</p> <p>La tassa viene prelevata prima dell'esecuzione dell'allacciamento.</p> <p>Per gli allacciamenti agricoli viene prelevata una tassa unica da un minimo di CHF 50.-- ad un massimo di CHF 200.--.</p>	Nuovo testo	<p>Per ogni allacciamento richiesto ed autorizzato secondo l'art 31 del presente Regolamento, i proprietari sono tenuti al versamento di una tassa di allacciamento:</p> <p>➤ tassa unica al mc. sul volume SIA della costruzione da un minimo di CHF 1.-- ad un massimo di CHF 3.--.</p> <p>La tassa viene prelevata prima dell'esecuzione dell'allacciamento.</p> <p>Per gli allacciamenti agricoli viene prelevata una tassa unica da un minimo di CHF 50.-- ad un massimo di CHF 200.--.</p> <p>In caso di rifacimento, anche con spostamento dello stesso, non viene riscossa alcuna tassa.</p>
-------------------	--	-------------	---

Motivazione:

durante i primi anni di attività l'Azienda ha constatato numerosi rinnovi e miglioramenti di allacciamenti esistenti: si ritiene quindi opportuno meglio codificare anche questo aspetto.

Art. 60 Altre tasse

Articolo iniziale	<p>Sono inoltre prelevate le seguenti tasse:</p> <p>Tassa per cantieri</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">minimo</td> <td style="text-align: center;">massimo</td> </tr> <tr> <td>tassa base</td> <td style="text-align: right;">CHF 200.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 400.--</td> </tr> <tr> <td>+ tassa consumo al mc. (volume SIA)</td> <td style="text-align: right;">CHF 2.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 4.--</td> </tr> </table> <p>Tassa per uso idrante</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">minimo</td> <td style="text-align: center;">massimo</td> </tr> <tr> <td>fornitura acqua tramite idrante tassa consumo al mc.</td> <td style="text-align: right;">CHF 2.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 4.--</td> </tr> </table> <p>Tassa per richiamo o diffida</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">minimo</td> <td style="text-align: center;">massimo</td> </tr> <tr> <td>Per ogni richiamo o diffida di pagamento</td> <td style="text-align: right;">CHF 20.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 50.--</td> </tr> </table>		minimo	massimo	tassa base	CHF 200.--	CHF 400.--	+ tassa consumo al mc. (volume SIA)	CHF 2.--	CHF 4.--		minimo	massimo	fornitura acqua tramite idrante tassa consumo al mc.	CHF 2.--	CHF 4.--		minimo	massimo	Per ogni richiamo o diffida di pagamento	CHF 20.--	CHF 50.--	Nuovo testo	<p>Sono inoltre prelevate le seguenti tasse:</p> <p>Tassa per cantieri</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">minimo</td> <td style="text-align: center;">massimo</td> </tr> <tr> <td>tassa base</td> <td style="text-align: right;">CHF 200.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 400.--</td> </tr> <tr> <td>tassa consumo al mc.</td> <td style="text-align: right;">CHF 2.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 4.--</td> </tr> </table> <p>Tassa per uso idrante</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">minimo</td> <td style="text-align: center;">massimo</td> </tr> <tr> <td>fornitura acqua tramite idrante tassa consumo al mc.</td> <td style="text-align: right;">CHF 2.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 4.--</td> </tr> </table> <p>L' uso improprio di idranti è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 66</p> <p>Tassa per richiami o diffide</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">minimo</td> <td style="text-align: center;">massimo</td> </tr> <tr> <td>Per ogni richiamo o diffida di pagamento</td> <td style="text-align: right;">CHF 20.--</td> <td style="text-align: right;">CHF 50.--</td> </tr> <tr> <td>Per mancato invio della lettura</td> <td></td> <td style="text-align: right;">CHF 50.--</td> </tr> </table>		minimo	massimo	tassa base	CHF 200.--	CHF 400.--	tassa consumo al mc.	CHF 2.--	CHF 4.--		minimo	massimo	fornitura acqua tramite idrante tassa consumo al mc.	CHF 2.--	CHF 4.--		minimo	massimo	Per ogni richiamo o diffida di pagamento	CHF 20.--	CHF 50.--	Per mancato invio della lettura		CHF 50.--
	minimo	massimo																																														
tassa base	CHF 200.--	CHF 400.--																																														
+ tassa consumo al mc. (volume SIA)	CHF 2.--	CHF 4.--																																														
	minimo	massimo																																														
fornitura acqua tramite idrante tassa consumo al mc.	CHF 2.--	CHF 4.--																																														
	minimo	massimo																																														
Per ogni richiamo o diffida di pagamento	CHF 20.--	CHF 50.--																																														
	minimo	massimo																																														
tassa base	CHF 200.--	CHF 400.--																																														
tassa consumo al mc.	CHF 2.--	CHF 4.--																																														
	minimo	massimo																																														
fornitura acqua tramite idrante tassa consumo al mc.	CHF 2.--	CHF 4.--																																														
	minimo	massimo																																														
Per ogni richiamo o diffida di pagamento	CHF 20.--	CHF 50.--																																														
Per mancato invio della lettura		CHF 50.--																																														

Tassa per ricerca perdite Per ogni ricerca eseguita dall'Azienda su tubazioni private vengono fatturati i costi effettivi sulla base delle tariffe artigianali e professionali in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori	Tassa per ricerca perdite Per ogni ricerca eseguita dall'Azienda su tubazioni private vengono fatturati i costi effettivi sulla base delle tariffe artigianali e professionali in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori. Tassa per scopi speciali al mc. minimo massimo CHF 1.-- CHF 3.--
--	---

Per la tassa concernente i cantieri occorre stralciare il riferimento al "volume SIA".

Motivazione:

dal momento della posa di un contatore provvisorio (di cantiere), omettendo il riferimento "volume SIA", si prelevano i costi effettivi sostenuti e, più precisamente, una tassa base per l'allacciamento di cantiere e il successivo consumo registrato durante il periodo di edificazione dell'opera.

L'utilizzo improprio di idranti, oltre al mancato introito finanziario, potrebbe mettere in crisi il buon funzionamento dell'acquedotto.

I termini di consegna delle cartoline concernenti le letture dei contatori, rispettivamente quelli di pagamento delle fatture da parte di diversi utenti, spesso non vengono rispettati. Si propone pertanto l'aumento di questa tassa, con lo scopo di ottenere una maggiore collaborazione da parte dell'utenza.

La tassa per scopi speciali rientra nelle modifiche ed aggiunte suggerite dalla SEL.

Art. 64 Incentivo per la realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana

Articolo iniziale	La realizzazione di nuovi sistemi di recupero dell'acqua piovana è incentivata dal Municipio, che valutando caso per caso può concedere un contributo fino al 20% del costo, ritenuto un massimo di CHF 1000.— L'erogazione del sussidio verrà regolata tramite ordinanza municipale	Articolo da abrogare	Abrogato
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

Motivazione:

malgrado dalla nascita di Breggia ad oggi si è constatato un notevole fermento edilizio, all'Azienda è pervenuta solo una richiesta per il sussidiamento di una realizzazione relativa al recupero dell'acqua piovana.

Se da una parte l'attuale formulazione per l'installazione di nuovi impianti recita che il Municipio "valuta caso per caso", è altresì vero che queste valutazioni non sono sempre facili e non ci si trova sempre in condizioni ottimali per decidere. Inoltre si ritiene che l'Ente pubblico non deve necessariamente promuovere simili iniziative.

Il Municipio di Breggia, consapevole che la procedura che ha preceduto l'adozione dell'attuale Regolamento AAP è stata assai complessa, laboriosa e non priva di qualche ulteriore perplessità, ritiene ora che l'apporto dei correttivi sopra menzionati permetterà di ottimizzare la regolamentazione tecnico/contabile che interessa tutto l'apparato idrico.


L'Esecutivo, l'Ufficio Tecnico e l'Amministrazione A.A.P. rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione che si rendesse necessaria ed invita il Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. Sono approvate le modifiche degli articoli 16, 18, 20, 30, 31, 35, 44, 47, 50, 58, 59, 60 del Regolamento dell'Azienda Acqua di Breggia,
2. È approvato il testo dei nuovi articoli 6 bis, 8 bis, 8 ter del regolamento AAP,
3. Sono abrogati gli articoli 64 e 65 del Regolamento AAP,
4. Le modifiche entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art.188 LOC.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

(G. Tettamanti)




Il Segretario:

(M. Mombelli)

Allegato: decisione SEL 10.01.2011 (approvazione Regolamento AAP)

IL PRESENTE MESSAGGIO VIENE DEMANDATO PER COMPETENZA ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI E DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 25 novembre 2010 del Municipio del Comune di Breggia, con cui viene chiesta l'approvazione da parte della Sezione degli Enti locali del Nuovo Regolamento dell'Azienda acqua potabile (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale il 5/6 ottobre 2010;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato interposto ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso 13 dicembre 2010 della Sezione delle bonifiche e del catasto, Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria, che –osservando come dette indicazioni facciano riferimento al “Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile (RTAAP), allestito dal loro Ufficio in collaborazione con la scrivente Sezione, e liberamente consultabile presso il sito internet www.ti.ch/uas- rileva quanto segue:

II – ORGANIZZAZIONE

A completazione del vostro regolamento, dopo l'art. 8 auspichiamo l'inserimento di due nuovi articoli, nella fattispecie gli articoli 9 e 10 del RTAAP

Art. 9 : Contabilità dell'Azienda

La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune (art. 151 ss LOC).

Motivazione:

Non viene citato il modello contabile dell'Azienda.

Art. 10 : Risultati di esercizio

L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.

L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.

La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.

Motivazione:

La destinazione dell'utile è sancita dall'art. 4 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).

V – INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

Articolo 44

Auspichiamo l'aggiunta del testo seguente:

“Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne”.

Motivazione:

Riteniamo opportuno sottolineare che eventuali danni a condotte esposte al gelo sono a carico del titolare dell'allacciamento.

VIII – TASSE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Occorre specificare che i costi riportati nei tariffari di tassa base, noleggio contatore e tassa di consumo non sono comprensive di IVA.

Articolo 59, osservazione 1:

Le economie domestiche e le residenze secondarie devono avere gli stessi importi minimi e massimi per la tassa base.

Motivazione:

In considerazione della parità di trattamento il prezzo dell'acqua per economie domestiche e residenze secondarie deve essere lo stesso.

Una differenza nelle tariffe applicate getterebbe infatti le basi per una disparità di trattamento.

Articolo 65:

Auspichiamo la cancellazione dell'articolo.

Motivazione:

Riteniamo che non sia necessario citare nel regolamento il termine della posa generalizzata dei contatori, poiché una volta raggiunto questo obiettivo (giugno 2011), l'articolo non avrebbe più motivo di esistere, e un'ulteriore modifica del regolamento richiederebbe una nuova ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Il Municipio è invitato a prendere debita nota di quanto sopraesposto.

considerato altresì quanto segue:

Art. 18 – Limitazione o sospensione della fornitura

Rileviamo a proposito dell'implicita esclusione di responsabilità contenuta nelle norme in parola, come la stessa verrà semmai valutata, caso per caso e con riguardo al diritto concretamente applicabile, dall'autorità competente a pronunciarsi in merito ad una richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dell'ente pubblico.

Art. 20 – Fornitura d'acqua per scopi speciali

Ricordiamo relativamente alla presente norma, che se l'indicazione "... speciale autorizzazione..." contempla pure un prezzo dell'acqua diverso da quello fissato dal presente Regolamento, lo stesso, non potendo essere lasciato alla libera determinazione del Municipio (principio della legalità dell'amministrazione), dovrà essere inserito in quest'articolo o dovrà essere prevista una corrispondente categoria nel tariffario.

Art. 27 – Utilizzazione dei sedimenti privati

In questo ambito, facendo riferimento a quanto disposto all'articolo 691 CCS, riteniamo opportuna la seguente completazione d'ufficio:

"Nel limite del possibile la posa delle saracinesche, degli idranti e delle placche segnaletiche deve avvenire su sedimenti di proprietà pubblica."

Art. 31 – Domanda di allacciamento

L'erogazione dell'acqua potabile dovrebbe di principio sempre essere garantita, trattandosi di un bene indispensabile, soprattutto per le economie domestiche.

Si ritiene pertanto che nell'applicare tale disposto si debba avere particolare riguardo al principio della proporzionalità, considerando per esempio l'utilizzo che è fatto dello stabile in quel particolare momento e garantendo, se del caso, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 59 – Determinazione delle tasse di utilizzazione

Tassa base

Come già rilevato dalla Sezione delle bonifiche e del catasto nelle suesposte osservazioni, l'articolo in discussione prevede una differente imposizione delle "abitazioni secondarie" rispetto alla categoria "economia domestica", orbene tale differenziazione, se non supportata da dati concreti che ne confermino la pertinenza, potrebbe apparire problematica, configurando una possibile violazione del principio della parità di trattamento.

Invitiamo pertanto l'Esecutivo di Breggia a prendere nota di quanto sopra indicato e di voler procedere ad una verifica dell'attendibilità dell'impostazione proposta.

Tassa noleggiatore contatore e Tassa di consumo effettivo

In questa sede, in cui viene effettuato un primo esame generale di conformità al diritto, si dà per assodata l'esecuzione di un controllo di equivalenza fra allacciamenti provvisti e non provvisti di contatore, in modo da garantire un'equità di trattamento nei confronti dei vari tipi di utenti.

Art. 68 – Ricorsi

La norma in parola viene modificata d'ufficio onde porla in consonanza con quanto previsto all'articolo 40 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, e meglio:

“...è data facoltà di reclamo al *Consiglio di Stato*...Contro la decisione del *Consiglio di Stato* è dato ricorso...”.

Art. 70 – Entrata in vigore

A proposito del presente articolo rileviamo come, in ossequio al principio democratico e a quello della pubblicità delle leggi, un atto normativo possa di regola spiegare i suoi effetti unicamente dopo la sua entrata in vigore.

In questo senso la scrivente Autorità, non potendo sicuramente avvallare una retroattività codificata al “1° gennaio 2010”, procede d'ufficio a modificare la norma in parola come segue: “...ed entra in vigore *con effetto al 1° gennaio 2011*,...”.

Dato quanto sopra;

richiamati la LMSP, gli artt. 186 e segg LOC; il Regolamento d'applicazione del Consiglio di Stato circa la delega di competenze decisionali ai suoi Dipartimenti e ad istanze subordinate del 24 agosto 1994 e relative modifiche,

risolve:

1. E' approvato il Nuovo Regolamento Azienda Acqua Potabile del Comune di Breggia, con le modifiche, aggiunte e osservazioni di cui ai considerandi.

Ossia:

- 1.1. Art. 9 (invito);
 - 1.2. Art. 10 (invito);
 - 1.3. Art. 18 (osservazione);
 - 1.4. Art. 20 (osservazione);
 - 1.5. Art. 27 (modifica d'ufficio);
 - 1.6. Art. 31 (osservazione);
 - 1.7. Art. 44 (invito);
 - 1.8. Art. 59 (invito e osservazione);
 - 1.9. Art. 65 (osservazione);
 - 1.10. Art. 68 (modifica d'ufficio);
 - 1.11. Art. 70 (modifica d'ufficio).
2. Sono riservati i diritti dei terzi.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione e comunicazione:
- al Municipio di Breggia;
 - alla Sezione delle bonifiche e del catasto, Dipartimento delle finanze e dell'economia, Residenza;
 - alla Divisione degli Interni;
 - alla Sezione degli enti locali (4).

PER LA SEZIONE ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

La Capufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca